



CITTÀ DI CANNETO SULL'OGLIO

(Provincia di Mantova)

Piazza Matteotti, 1 - 46013 Canneto sull'Oglio (MN)

Tel. 0376 / 717006 Fax 0376 / 724010

@mail: personale@comune.canneto.mn.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER L'ANNUALITA' NORMATIVA ED ECONOMICA 2010

A seguito dell'esperimento delle procedure di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio di cui all'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del comparto "Regioni - Autonomie Locali" del 1° Aprile 1999 e dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica per la sottoscrizione del contratto di cui alla Deliberazione n. 98 del 05 dicembre 2011;

In data 14/12/2011, presso la residenza Municipale del Comune di Canneto sull'Oglio, le delegazioni trattanti di cui all'art. 10 del CCNL 1° Aprile 1999 nelle persone di:

- per la parte pubblica, così come da deliberazione di Giunta n. 43 del 30/03/2006;

Presidente: Dott. Giuseppe Capodici - Segretario Comunale / Direttore Generale

- per le Organizzazioni Sindacali Territoriali:

Sig. Torelli Andrea

- FP CGIL

Sig.ra Chittolini Cesira

- CISL FP

Sig. Acerbi Dante Luciano

- UIL F.P.L.

- per la R.S.U.:

Sig. Somenzi Daniele

Sig. Rossato Luca

Sig.ra Gonfalonieri Nives (assente)

sottoscrivono

l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per l'annualità normativa ed economica 2010.

* * *

All'inizio delle trattative è stata illustrata la costituzione del Fondo risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle Risorse umane e della produttività per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 e successive modifiche e integrazioni, così come approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 51 in data 26/05/2011

Le parti, pur consapevoli dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente in materia di personale (gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno applicano anche per il 2010 le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006), confermano, come già concordato nei precedenti accordi:

1. la necessità di investire risorse finanziarie sul personale quale motore principale per il conseguimento degli obiettivi generali dell'Ente;

2. l'opportunità di ragionare per progetti da realizzare;

3. la necessità che i compensi incentivanti, collettivi ed individuali, siano strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; questi due elementi di valutazione devono essere considerati come "risultato aggiuntivo" apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. I compensi per la produttività non possono essere erogati in forma generalizzata, con scarsa differenziazione.

Riguardo alle relazioni sindacali, l'Amministrazione conferma la disponibilità ad assicurare il massimo di informazione nella fase di assunzione delle decisioni generali incidenti sull'organizzazione.

I N D I C E

TITOLO I°

Disposizioni Generali

- **Art. 1** Ambito di applicazione e durata
- **Art. 2** Interpretazione autentica delle clausole controverse

TITOLO II°

Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

- **Art. 3** Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili e Variabili

- **Art. 4** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali - art. 17, comma 2, lett. B del C.C.N.L. dell' 01/04/1999
- **Art. 5** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto anno 2010
- **Art. 6** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 31, comma 7, del C.C.N.L. 14/09/2000
- **Art. 7** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 6 del C.C.N.L. 05/10/2001
- **Art. 8** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di rischio - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 9** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso previsto dall'art. 24, comma 1, del C.C.N.L. 14/09/2000, così come sostituito dall'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. 05/10/2001, per l'attività prestata in giorno festivo - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 10** Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate - art. 17, comma 2 lett. E, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 11** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di turno alle Insegnanti dell'Asilo Nido e agli Agenti di Polizia Locale - art. 22 del C.C.N.L. 14/09/2000
- **Art. 12** Utilizzo delle risorse stabili per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 13** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di maneggio valori - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 14** Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi per specifiche attività e prestazioni - art. 17, comma 2 lett. G, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 15** Utilizzo di risorse in parte stabili e in parte variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi - art. 17, comma 2 lett. A, del C.C.N.L. 01/04/1999

TITOLO IV°

Definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al premio incentivante la produttività

- **Art. 16** Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

TITOLO V°

Disposizioni in materia di orario di lavoro

- **Art. 17** Disposizioni in materia di orario di lavoro



TITOLO VI°

Disposizioni finali

- Art. 18 Disposizioni finali
- Art. 19 Tempistica di valutazione e liquidazione del saldo del fondo 2010

* * * * *

TITOLO I°

Disposizioni Generali

Art. 1 Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2004.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valida per l'anno 2010.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 01/04/1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Art. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1) "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);

2) le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime.

Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.


TITOLO II°

Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività'

Art. 3 Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2010 risulta così costituito:

Allegato 1.1: risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL, dall'art. 4, comma 1, del CCNL 09/05/2006 e dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008 e quantificate in € 52.229,86 con un decremento rispetto al 2009 di € 1.113,07.



Allegato 1.2: risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3, dello stesso CCNL, quantificate in € 30.239,26 con un decremento rispetto al 2009 di € 7.414,72 (escluse le quote 2009/2010 di cui all'art. 15, comma 1, lett. K del CCNL 11/04/1999)

Per un totale complessivo di € **82.469,12**

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili e Variabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche

4 orizzontali già effettuate - art. 17, comma 2, lett. B del C.C.N.L. dell' 01/04/1999

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria, compresa la quota della 13^a mensilità, sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3. € -18.531,23

Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario (costo storico cristallizzato), sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza di relativi benefici.

Risorse per nuove progressioni da attribuire con decorrenza nel corso dell'anno 2010 € 0,00

Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto anno 5 2010

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2010, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22/01/2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni destinate alla copertura di posti vacanti negli anni 2002 - 2003 e di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. € -10.041,08

Eguale non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo i criteri sopra descritti.


Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale 6 educativo dell'Asilo Nido - art. 31, comma 7, del C.C.N.L. 14/09/2000

n. 1 istruttore direttivo - settore II: servizi alla persona 619,80 €
n. 2 educatrici d'infanzia - settore II: servizi alla persona 1.239,60 € € -1.859,40

Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale 7 educativo dell'Asilo Nido - art. 6 del C.C.N.L. 05/10/2001

n. 1 istruttore direttivo - settore II: servizi alla persona 340,92 €
n. 2 educatrici d'infanzia - settore II: servizi alla persona 681,84 € € -1.022,76



Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di rischio - art. 17, 8 comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999

E' quantificata in € 30,00 mensili (art. 41 C.C.N.L. del 21/01/2004) da attribuire ai profili professionali sottoindicati: € -2.160,00

- n. 1 operaio idraulico - impiantista
- n. 2 operai specializzati
- n. 2 operai - autisti
- n. 1 cuoca

Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso previsto 9 dall'art. 24, comma 1, del C.C.N.L. 14/09/2000, così come sostituito dall'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. 05/10/2001, per l'attività prestata in giorno festivo - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999

Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo € -300,00

Art Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in 10 condizioni particolarmente disagiate - art. 17, comma 2 lett. E, del C.C.N.L. 01/04/1999

L'indennità di disagio è riconosciuta nei casi in cui vi siano dipendenti impegnati regolarmente e con continuità: € -1.440,00

- con orario particolarmente rigido
- con orario molto spezzettato nel corso della giornata
- in un ambiente insalubre oppure con lavoro all'esterno

L'indennità è attribuita solamente alle categorie A - B - C e sono esclusi i dipendenti che percepiscono l'indennità per l'esercizio di attività particolari (art. 12)

Per tale servizio viene quantificata una somma di € 30,00 mensili a persona.

- n. 1 operaio idraulico - impiantista
- n. 1 operaio specializzato
- n. 2 operai - autisti

Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di turno alle 11 Insegnanti dell'Asilo Nido - art. 22 del C.C.N.L. 14/09/2000

n. 1 istruttore direttivo - settore II: servizi alla persona € -5.300,00
n. 2 educatrici d'infanzia - settore II: servizi alla persona

Art Utilizzo delle risorse stabili per compensare l'esercizio di compiti che comportano 12 specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del C.C.N.L. 01/04/1999

La presente indennità è riconosciuta ai dipendenti delle categorie B, C e D, non titolari di posizione organizzativa, formalmente incaricati della responsabilità di procedimenti complessi, con funzioni di vicariato, ovvero della responsabilità di gruppi di lavoro. € -5.000,00

L'indennità viene erogata in proporzione ai mesi di affidamento dell'incarico ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio.

I criteri per la determinazione dell'indennità sono in linea generale: il coordinamento di risorse umane e la responsabilità tecnica unita alla complessità dei procedimenti e alla presenza di deleghe in caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio (funzioni vicarie).

La pesatura è effettuata dal Nucleo di valutazione tenuto conto dei singoli incarichi, in caso di part-time viene automaticamente ridotta di 10 punti. Le risorse complessive destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

In linea generale si riconosce la sussistenza di particolari responsabilità in capo alle seguenti figure:

- Personale amministrativo di categoria D con funzioni di coordinamento (Responsabile Asilo Nido)
- Personale amministrativo di categoria C o D con responsabilità di procedimenti complessi unita a funzioni di vicariato.
- Capo operaio (per coordinamento squadra operai)

**Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di maneggio valori -
13 art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999**

Da attribuire ai profili professionali sottoindicati, in ragione dell'entità dei valori gestiti nell'anno 2010, come segue: € -1.200,00

fino ad € 215 al mese = € 0,52 al giorno
oltre € 215,00 e fino ad € 415,00 al mese = € 1,04 al giorno
oltre € 415 al mese = € 1,55 al giorno

n. 1 terminalista uffici demografici o suo sostituto

n. 1 coordinatore ufficio segreteria o suo sostituto - per registrazione contratti e economato

n. 1 coordinatore addetto alle attività culturali

n. 1 coordinatore ufficio personale - per biglietteria teatro

n. 2 agenti di polizia locale (solo per la riscossione settimanale della tassa occupazione suolo pubblico degli spuntisti del mercato e la riscossione occasionale di multe, per complessivi 60 giorni ad Agente)

**Art Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi per specifiche
14 attività e prestazioni - art. 17, comma 2 lett. G, del C.C.N.L. 01/04/1999**

Da attribuire annualmente per le seguenti attività:

- *Progettazione interna all'ente* € -8.380,00

Il compenso incentivante per l'attività di progettazione interna da ripartire tra i dipendenti nominati Progettisti ovvero Responsabili Unici del Procedimento ed il Collaboratore dell'Ufficio Segreteria, ai sensi dell'Art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è imputato a specifici capitoli di spesa con girofondi in entrata dai capitoli di imputazione delle spese dell'opera.

- *Attività di controllo in materia di I.C.I.* € -2.250,00

Il compenso incentivante per l'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta I.C.I. da ripartire tra i dipendenti dell'Ufficio Tributi e le unità di personale tecnico e amministrativo temporaneamente assegnate all'Ufficio, ai sensi dell'Art. 59, comma 1 lettera p), del D.Lgs. n. 446/97, è imputato a specifici capitoli di spesa.

Le somme eventualmente non attribuite per tale attività costituiranno economia e non potranno essere attribuite al Fondo di produttività generale, di cui al successivo articolo.

**Art Utilizzo di risorse in parte stabili e in parte variabili destinate ad incentivare la
15 produttività ed il miglioramento dei servizi - art. 17, comma 2 lett. A, del C.C.N.L.
01/04/1999**

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, residuano per l'anno in corso risorse variabili per finanziare i progetti concordati e per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo presunto, dedotte le somme attribuite in applicazione degli articoli dal n. 4 al n. 13, pari ad € 24.984,65

€ 24.984,65

Tale quota, destinata ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, per € 13.570,00 risulta finanziata ai sensi dell'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999 pertanto le somme eventualmente non attribuite per tali attività costituiranno economia di spesa e non potranno essere attribuite al Fondo di produttività generale, di cui all'art. 15.

Per quanto riguarda invece l'aumento facoltativo del fondo pari all' 1,2% del monte salari 1997, previsto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01/04/1999 nell'importo massimo di € 6.039,26, questo è stato reso disponibile previo accertamento da parte del Nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi organizzativi delle attività orientati al contenimento delle spese di personale. Nel corso del 2010 infatti si sono dovuti garantire gli stessi servizi qualitativi degli anni precedenti pur in presenza: 1) di due assenze per maternità terminate nel corso del 1° semestre, solo parzialmente sostituite con personale esterno, e con una delle due dipendenti rientrata in servizio a tempo parziale; 2) dell'assenza di personale specificatamente assunto per il settore cultura cui si è sopperito con personale già in capo ad altri servizi; 3) della concessione di un congedo biennale continuativo per assistenza a familiare con handicap grave, a decorrere dal 1° luglio 2010, con sostituzione del dipendente con personale interno.

Tali risorse non sono state destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi bensì alla produttività generale.

* * * * *

Si precisa infine:

- che gli importi di cui agli Artt. 4 - 5 - 6 e 7 vengono pagati mensilmente con imputazione ai capitoli delle retribuzioni fisse e vengono automaticamente rapportati al periodo di servizio prestato secondo le regole previste per le retribuzioni fisse e continuative;
- che gli importi di cui agli Artt. 8 e 10 (pagati mensilmente) e 13 vengono riconosciuti per i giorni di effettiva presenza in servizio;
- che gli importi di cui all' Art. 11 vengono liquidati con gli stipendi del mese successivo a quello di imputazione;
- che ai sensi dell'art. 71, comma 1, della Legge 06/08/2008, n. 133 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25/06/2008, n. 112):
 - i risparmi derivanti dalla mancata erogazione del trattamento accessorio durante i primi dieci giorni di malattia del dipendente costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
 - vista anche la Circolare n. 8 del 19/07/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituiscono assenza dal servizio, al fine della quantificazione dell'importo delle quote di trattamento accessorio, le assenze dovute a infortunio sul lavoro, a ricovero ospedaliero (n.d.r.: incluso il periodo di convalescenza post-ricovero) o a day hospital nonché a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

TITOLO IV°

Definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al premio incentivante la produttività

Art. 16 Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le somme residue del Fondo, come quantificate nel precedente art. 15, saranno destinate a finanziare i progetti concordati e il Fondo di produttività generale, e verranno ripartite sulla base della valutazione dei singoli dipendenti o gruppi di lavoro che sarà operata dal Segretario Comunale / Direttore Generale in accordo con i rispettivi Responsabili dei Servizi.

Le risorse dovranno essere ripartite con metodi meritocratici, sulla base degli obiettivi e dei programmi indicati dall'Amministrazione, utilizzando come parametri di valutazione, il grado di autonomia nello svolgimento degli adempimenti di competenza dell'ufficio di appartenenza, la capacità di adattamento e di apportare innovazioni per una migliore organizzazione del proprio lavoro, l'apporto individuale all'andamento dell'ufficio, la collaborazione attiva, la flessibilità ed adattabilità alle esigenze dell'ente, l'atteggiamento propositivo e creativo nella soluzione di problematiche, la capacità di relazioni col pubblico e collaborazioni interpersonali tra colleghi ecc.

I compensi devono essere mirati ad incentivare le capacità e le professionalità del dipendente e, più in generale, la produttività collettiva, il miglioramento dei servizi, il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale o progettuale delle strutture dell'Ente nonché la realizzazione di progetti-obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative.

Il compenso legato alla produttività è riconosciuto in relazione ad una **presenza in servizio non inferiore a 6 mesi**, periodo di tempo valutato congruo ai fini della partecipazione agli obiettivi di innovazione e/o mantenimento, in relazione alla qualità e alla quantità di tale partecipazione, come valutata dal responsabile. I dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, partecipano alla produttività in proporzione al punteggio conseguito nella scheda di valutazione individuale secondo il sistema di valutazione vigente. Il personale in part-time partecipa alla produttività in proporzione alla percentuale lavorativa.

La dipendente assente per maternità ha diritto a percepire i trattamenti accessori, fissi e ricorrenti, di cui al presente contratto integrativo, limitatamente al periodo trascorso in **maternità obbligatoria**, purchè non legati alla effettiva presenza in servizio e quindi all'esercizio delle specifiche mansioni, mentre, per quanto attiene al compenso legato alla produttività vale la regola della **presenza in servizio per un periodo non inferiore ai 6 mesi**.

TITOLO V°

Disposizioni in materia di orario di lavoro

Art. 17 Disposizioni in materia di orario di lavoro

Si veda a tal proposito la "Circolare sull'orario di lavoro per il personale dipendente del Comune di Canneto sull'Oglio" in data 31/03/2007 e successive modifiche e integrazioni.


TITOLO VI°

Disposizioni finali

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.



Art. 19 Tempistica di valutazione e liquidazione del saldo del fondo 2010

- Valutazione progetti e ripartizione Fondo di produttività generale: entro il 12/12/2011
- Liquidazione Saldo Fondo Salario Accessorio 2010: entro il mese di dicembre 2011

Letto, confermato e sottoscritto in data 14 /12/2011

Per la parte pubblica:

Dott. Giuseppe Capodici - Segretario Comunale / Direttore Generale

Per la parte sindacale:

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria

Sig. Torelli Andrea - FP CGIL

Sig.ra Chittolini Cesira - CISL FP

Sig. Acerbi Dante Luciano - UIL F.P.L.

La Rappresentanza Sindacale Aziendale

Sig. Somenzi Daniele

Sig. Rossato Luca



Giuseppe Capodici

Andrea Torelli

Cesira Chittolini

Dante Acerbi

Daniele Somenzi

Luca Rossato



COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO

(Provincia di Mantova)

Piazza Matteotti n. 1 – 46013 Canneto sull'Oglio (MN)
tel. 0376 / 717006 – fax 0376 / 724010

e-mail: personale@comune.canneto.mn.it
C.F. 81001310200 P.IVA 00603980202

Al Revisore dei conti
Dott. Maurizio Pellizzer

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2010 ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

PREMESSA

Presso ciascun Ente annualmente vengono destinate risorse:

- per dare attuazione al nuovo sistema di classificazione del personale secondo la disciplina del C.C.N.L. 31.03.1999 che persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse nonché del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
- per sostenere iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

In sede di contrattazione decentrata, con la stipula di un contratto integrativo a livello di singolo Ente, vengono definiti i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie anzidette, costituite ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità e nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 17 del medesimo C.C.N.L.

Il contratto collettivo decentrato integrativo non può essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale né tantomeno comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Le risorse finanziarie sono determinate coerentemente con le disponibilità di bilancio, anche nel rispetto dei limiti di legge tendenti al contenimento della spesa di personale. Si ricorda a tal proposito che gli Enti non soggetti al patto di stabilità, ovvero gli Enti con meno di 5000 abitanti, devono sottostare al disposto dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) secondo cui: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004"*.

I compensi incentivanti, collettivi ed individuali, devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; questi due elementi di valutazione devono essere considerati come "risultato aggiuntivo" apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

Per l'erogazione dei compensi per la produttività, oltre ad individuare preventivamente una metodologia e degli indicatori che rilevino il risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa, è anche necessario che da parte del Nucleo di Valutazione ci sia una certificazione del raggiungimento degli obiettivi.

A tal fine la contrattazione nazionale prevede che:

- i compensi possono essere corrisposti soltanto al termine del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati, pertanto non è consentito il pagamento in quote mensili come pure non sono consentiti anticipi neanche con eventuale conguaglio finale;
- le valutazioni relative alle prestazioni e ai risultati dei dipendenti sono di competenza del responsabile, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione;
- i compensi per la produttività non possono essere erogati in forma generalizzata, sulla base di automatismi comunque denominati; questa prescrizione contrattuale esclude la legittimità del pagamento della produttività, ad esempio, sulla base della sola presenza o assenza dal servizio, ovvero sulla base dell'articolazione dell'orario (per esempio con rientri pomeridiani) o ancora sulla base del parametro retributivo.

L' art. 40 del D. L.vo n. 165/2001 al comma 3-sexies prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo stipulato, le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa che deve essere certificata dall'organo di controllo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA

Con deliberazione n. 51 del 26.05.2011 la Giunta Comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione della presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) come di seguito riportate:

- pieno rispetto del vigente assetto normativo e contrattuale;
- pieno rispetto dei contenuti rimessi alla contrattazione e alla concertazione;
- salvaguardia di un adeguato livello di salario flessibile;
- trattamento economico accessorio da ricondursi ad obiettivi predeterminati correlati ai programmi dell'Amministrazione;
- riconoscimento di specifiche responsabilità con la conferma dei livelli di responsabilità già individuati, ex art. 17 lett. f) del C.C.N.L. 01.04.1999, pur in un'ottica di riduzione delle risorse già assegnate all'istituto dai precedenti contratti decentrati al fine di liberare quote di trattamento accessorio maggiormente collegate alla produttività e al merito;
- corresponsione degli incentivi soltanto a fronte di un risultato individuale aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
- corresponsione di incentivi, in proporzione al livello di conseguimento degli obiettivi richiesti, soltanto a conclusione del processo annuale di valutazione delle prestazioni e dei risultati, come certificati dal Nucleo di Valutazione.

Una prima importante considerazione è che la contrattazione decentrata dell'Ente locale si deve svolgere nell'ambito del fondo per le risorse decentrate. Ciò significa che il finanziamento delle scelte dell'Amministrazione può essere effettuato solo con risorse prelevate da tale strumento.

La finalità principale di questo "vincolo" si fonda sulla necessità da un lato di non gravare l'Ente di oneri aggiuntivi, dall'altro di non esporre l'Ente, e per esso i componenti della delegazione trattante di parte pubblica ed eventualmente la Giunta, al rischio di danno erariale.

Le regole che ciascun Ente deve seguire per la determinazione del fondo per le risorse decentrate sono fissate dalla contrattazione nazionale, in particolare dai contratti dell' 01.04.1999, del 14.09.2000, del 05.10.2001, del 22.01.2004, del 09.05.2006, dell' 11.04.2008 e del 31.07.2009. Tali regole determinano in modo automatico i meccanismi di composizione di gran parte del fondo mentre per la parte residua la scelta è rimessa alla autonoma decisione dei singoli enti.

Il fondo per le risorse decentrate, ai sensi delle previsioni dettate dal C.C.N.L. 22.01.2004, è quindi diviso in due parti: stabile (art. 31, comma 2) e variabile (art. 31, comma 3). La prima ha un carattere di stabilità sia per le fonti di alimentazione che per la destinazione. La distinzione introdotta dal C.C.N.L. 22.01.2004 tra fondo stabile e fondo variabile vuole fare chiarezza sulle modalità di utilizzazione delle risorse decentrate. In particolare, le risorse aventi un carattere di stabilità sono destinate a remunerare le forme di trattamento economico accessorio che hanno un analogo carattere, diventando delle integrazioni sostanzialmente stipendiali (quali l'indennità di comparto e le progressioni orizzontali). Esse hanno un carattere di stabilità e certezza nelle modalità di costituzione

e, su questa base, possono garantire che le forme stabili di compenso siano finanziate senza oneri aggiuntivi.

Pertanto, l'Ente deve calcolare l'importo del fondo di parte stabile e subito dopo deve calcolare quanta parte è già utilizzata. Solo sulla parte non ancora vincolata, avendo ben cura di evitare che eventuali residui concorrano ad alimentare la erogazione di indennità che hanno un carattere stabile, la contrattazione decentrata può esercitare il proprio ruolo. Ogni violazione di questo principio costituisce una scelta illegittima o meglio sanzionata da nullità in quanto in contrasto con le disposizioni del contratto nazionale tanto da diventare una possibile fonte di responsabilità contabile.

Ovviamente le quote non utilizzate di fondo per il salario accessorio, parte stabile, possono essere destinate annualmente al finanziamento della parte variabile. Non è invece possibile il contrario, cioè destinare quote del fondo variabile a finanziare la parte stabile, in quanto viene a mancare il necessario requisito della certezza delle disponibilità economiche.

Appare quindi chiaro che ogni nuova progressione orizzontale sottrae risorse al fondo e limita quindi la possibilità di effettuare di nuove, mentre le cessazioni dal servizio e le progressioni verticali liberano risorse nella parte stabile del fondo.

A tal proposito si precisa che le ultime progressioni orizzontali sono state attuate con decorrenza 01.09.2006 in applicazione del C.C.D.I. del medesimo anno.

Rispetto all'anno 2009 la parte stabile del fondo subisce un decremento di € 1.113,07 di cui:
- € 1.031,32 avendo escluso dalle fonti di finanziamento le risorse quantificate ai sensi dell'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004 (alte professionalità)
- € 81,75 per effetto della nomina di un nuovo Responsabile di Servizio, con decorrenza 01.12.2010, in capo al Settore "Affari generali e Socio-culturale". Nei comuni fino a 5000 abitanti infatti il trattamento accessorio delle posizioni organizzative (retribuzione di posizione e di risultato) non grava sul fondo ex articolo 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 bensì sul bilancio dell'Ente. La riduzione di € 81,75 pari ad una mensilità è stata calcolata tenendo conto della quota di trattamento accessorio percepita nel triennio 2007/2009 (media annua) dalla dipendente poi nominata Responsabile di Servizio e finanziata da risorse stabili (indennità per specifiche responsabilità, di maneggio valori e per la produttività).

Le risorse stabili ammontano complessivamente ad € 52.229,86.

Per quanto riguarda invece la parte variabile del fondo, destinata al pagamento di tutte le voci che, in linea generale, sono connesse alle prestazioni svolte, questa risulta così alimentata:

- ❖ dalle risorse di cui all'ex art. 18, commi 1 e 2, della Legge 11.02.1994, n. 109 (legge Merloni) come successivamente integrata e sostituita, per incentivare la progettazione interna all'Ente, da rendere disponibili per disposizione di Legge e, con riferimento all'art. 15, comma 1, lettera K), quantificate in € 8.380,00;
 - L'erogazione dei compensi avviene sulla scorta di criteri stabiliti in apposito regolamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 35 in data 09.03.2005; a tal proposito si precisa che l'art. 35, comma 3, della Legge 4 novembre 2010 (il c.d. «collegato lavoro»), abolendo il comma 7-bis dell'articolo 61 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, che l'aveva ridotta allo 0,5% a decorrere dall' 01.01.2009, ripristina la vecchia soglia massima dell'incentivo nella misura del 2% a decorrere dal 24.11.2010 (art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163). Tutto torna, dunque, come prima. Si tratta comunque di risorse variabili di anno in anno che vanno a costituire uno specifico fondo comprensivo degli oneri riflessi (contributi e Irap) i cui risparmi costituiscono, pertanto, economia di spesa;
- ❖ dalle risorse per compensare le attività per il recupero dell' I.C.I., da rendere disponibili per disposizione di Legge e, con riferimento all'art. 15, comma 1, lettera K), quantificate in € 2.250,00;
 - le risorse, quota parte del recupero dell'evasione I.C.I., i criteri e le modalità di erogazione dei compensi sono stabiliti in apposito regolamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 142 in data 05.12.2006. Si tratta comunque di risorse variabili di anno in anno che vanno a costituire uno specifico fondo comprensivo degli oneri riflessi (contributi e Irap) i cui risparmi costituiscono, pertanto, economia di spesa;

- ❖ dalle risorse di cui all'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999, previste interamente nella misura dell' 1,2% del monte salari 1997, per € 6.039,26;
 - tale aumento facoltativo è stato reso disponibile previo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi organizzativi delle attività orientati al contenimento delle spese di personale. Nel corso del 2010 infatti si sono dovuti garantire gli stessi servizi qualitativi degli anni precedenti pur in presenza:
 - di due dipendenti assenti per maternità terminate nel corso del 1° semestre, assegnate agli uffici segreteria e tributi e solo parzialmente sostituite con personale esterno. Una delle due dipendenti ha poi chiesto di rientrare in servizio a tempo parziale;
 - dell'assenza di personale nel settore cultura cui si è sopperito con personale già assegnato ad altri servizi;
 - della concessione di un congedo biennale continuativo per assistenza a familiare con handicap grave, a decorrere dal 1° luglio 2010, ad un dipendente assegnato all'ufficio protocollo.
- La carenza di personale, unitamente alle accresciute competenze in capo agli uffici comunali in virtù di nuove leggi e normative, hanno da un lato obbligato ad una razionalizzazione delle attività e ad una riorganizzazione dei servizi, dall'altro consentito risparmi di bilancio che ben giustificano l'integrazione delle risorse decentrate nell'importo massimo dell' 1,2% del monte salari 1997.
- Processi questi che nell'anno 2010 hanno coinvolto l'intero apparato comunale.
- Per le ripercussioni che si sono avute sull'intero apparato comunale, l'Ente ha ritenuto di non destinare queste risorse al raggiungimento di specifici obiettivi bensì alla produttività generale;
- ❖ dalle risorse aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, pari ad € 13.570,00;
 - tali risorse vengono previste per sostenere gli oneri connessi al trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse disponibili e non correlati ad aumenti di dotazione organica. Tali risorse possono anche essere confermate di anno in anno e anche per la medesima entità del finanziamento a condizione però che vengano realizzati gli obiettivi di miglioramento dei servizi o l'attivazione di nuovi. La corresponsione dei compensi è quindi correlata al merito e all'impegno, secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione. Le eventuali risorse non utilizzate costituiscono economia di spesa;
 - ❖ non è invece riproponibile per l'anno 2010 e seguenti l'unico aumento, previsto ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 31.07.2009, a incremento delle risorse variabili del solo anno 2009 nell'importo di € 8.934,72 (1,5%, del monte salari 2007).

Le risorse variabili ammontano complessivamente ad € 30.239,26.

La costituzione del fondo è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 51 in data 26.05.2011 (allegato "A")

Le risorse disponibili ammontano pertanto a complessivi € 82.469,12.

Il Nucleo di valutazione ha certificato che le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 5 dell'art.15 del C.C.N.L. 01.04.1999, possono essere rese disponibili. La certificazione risulta dal verbale del Nucleo in data 10 ottobre 2011.

Ai sensi dell'articolo 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 in data 23 novembre 2011 la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali Provinciali con la R.S.U. hanno raggiunto l'ipotesi di contratto decentrato integrativo in esame relativa all'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010.

Le risorse finanziarie vengono ripartite nel rispetto della disciplina dell'art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni nonché dei C.C.N.L. che si sono succeduti nell'ultimo decennio, così come indicato nel prospetto riepilogativo di quantificazione e utilizzo delle risorse, con i seguenti criteri:

- garantire gli importi previsti dal C.C.N.L. nazionale (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria già effettuate a tutto il 31.12.2009, indennità per le educatrici dell'asilo nido);

- o quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno e maggiorazione per mancato riposo festivo);
 - per quanto riguarda l'indennità di turno riconosciuta alle Educatrici dell'asilo nido ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 14.09.2000 si precisa che la struttura, aprendo alle ore 7,30 e chiudendo alle ore 18,15, prevede un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore inoltre sono previsti tre turni di lavoro con rotazione del personale nelle prestabilite articolazioni giornaliere;
- o identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate nel limite delle risorse disponibili e stanziati sul fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999, da riconoscere per i giorni di effettiva presenza in servizio (rischio, disagio, maneggio valori);
 - per quanto riguarda l'indennità di rischio, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale vengono ancora individuate nelle tipologie indicate nell'allegato B al D.P.R. n. 347/1983. Oltre agli operai, ai quali l'indennità viene riconosciuta per i lavori di manutenzione stradale e per il contatto con materiali quali catrame, bitume, vernici e rifiuti solidi urbani nonché per l'esposizione al traffico, per analogia viene riconosciuta anche alla cuoca della scuola materna - asilo nido considerata a rischio per la continua e diretta esposizione al rischio di scottature e ferite da taglio con le attrezzature da cucina;
- o quantificare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. 01.04.1999 come modificato dall'art. 36 del C.C.N.L. 22.01.2004, le risorse per compensare, in misura non superiore ad € 2.000,00 annui lordi, l'eventuale esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale di categoria B, C e D, a condizione che non siano titolari di posizione organizzativa, formalmente incaricati della responsabilità di procedimenti complessi, con funzioni vicarie, ovvero della responsabilità di gruppi di lavoro;
 - l'erogazione di tale indennità ha come presupposto quello di riconoscere una remunerazione maggiore per quei dipendenti che assolvono a compiti di particolare importanza e di rilevanza strategica per l'Ente. Anche per il 2010, come evidenziato nelle direttive alla delegazione trattante, è stata contrattata una ulteriore riduzione delle risorse già assegnate all'istituto dai precedenti contratti decentrati al fine di liberare quote di trattamento accessorio maggiormente collegate alla produttività e al merito;
- o finanziare progetti speciali di produttività dell'Amministrazione se possibile nell'ambito delle risorse disponibili e anche, eventualmente, con ulteriori risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 5, del C.C.N.L. 01.04.1999;
 - per quanto riguarda le risorse previste ai sensi dell'art. 15, comma 2, si rimanda alle valutazioni dell'Amministrazione già espresse in precedenza nel punto dove si dà conto della quantificazione delle risorse confermate per l'anno 2010;
 - di seguito vengono invece riportati i progetti ritenuti di rilevanza strategica per l'Ente nell'anno 2010, finanziati ai sensi dell'art. 15, comma 5, in quanto aventi le caratteristiche per l'incentivazione attraverso l'appostamento di risorse aggiuntive *"volte a sostenere gli oneri connessi al trattamento economico accessorio correlato ad un aumento della produttività in termini di ampliamento, miglioramento o attivazione di servizi"*:

	servizio proponente	descrizione progetto	risorsa
1	Servizi alla persona	Servizio scuolabus durante i corsi di nuoto e a supporto delle attività ricreative dedicate ai ragazzi	€ 500,00
2	Servizio vigilanza e S.U.A.P.	Sicurezza del territorio	€ 1.500,00
3	Servizi alla persona	Qualità del servizio Asilo nido e apertura nel mese di Luglio	€ 2.000,00
4	Servizi culturali	Gestione servizio di biglietteria Teatro "Mauro Pagano", coordinamento volontari e disponibilità per servizi di maschera in assenza di volontari	€ 2.350,00
5	Servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio	Disponibilità squadra operai per fronteggiare le emergenze idriche e quelle conseguenti alle nevicate	€ 2.000,00
6	Servizio affari generali	Attività di supporto e rendicontazione finale per contributo da Fondazione Ca.ri.p.lo.	€ 900,00
7	Servizi al cittadino - U.R.P.	Dematerializzazione archivi anagrafe	€ 1.000,00

8	Servizi culturali	Gestione trasferimento biblioteca nella nuova sede di via Don Umberto Sgarbi	€ 1.400,00
9	Servizi al cittadino - U.R.P.	E-government (P.E.C.)	€ 300,00
10	Servizio affari generali e Servizi al cittadino - U.R.P.	Parziale sostituzione di n. 2 dipendenti in maternità con utilizzo temporaneo di dipendenti in servizio presso altri enti, incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30/12/2004, n. 311	€ 1.220,00
11	Servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio	Servizi cimiteriali - pulizia del cimitero e gestione rifiuti dal 1° ottobre 2010	€ 400,00
Totale			€ 13.570,00

- o mantenere nel limite consentito dal fondo, le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004);
 - le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2010 sono pari ad € 11.414,65 dando atto che le stesse potrebbero, a consuntivo, essere sia di importo superiore che di importo inferiore, sulla base della spesa effettivamente sostenuta per le varie indennità accessorie del presente contratto, nel rispetto comunque dell'art. 71, comma 1, della Legge n. 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 25.06.2008, n. 112 secondo cui i risparmi derivanti dalla mancata erogazione del trattamento accessorio durante i primi dieci giorni di malattia del dipendente costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Si rimanda al Contratto decentrato per altri eventuali chiarimenti, in particolare per quanto riguarda i criteri di riparto delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17, comma 2 lett. a), del C.C.N.L. 01.04.1999.

Per quanto riguarda l'**imputazione finanziaria dei costi** derivanti dalla contrattazione decentrata questi trovano copertura nel bilancio di previsione 2010 con le seguenti modalità:

- gli importi erogati in corso d'anno (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali, indennità al personale educativo dell'Asilo nido, indennità di rischio, disagio e turno) sono stati liquidati mensilmente nell'importo complessivo di € 39.574,36 unitamente alle retribuzioni fisse con imputazione ai medesimi capitoli di spesa;
- escluse le quote di incentivo per la progettazione interna e il recupero ICI, la quota residua di fondo pari ad € 32.264,76, per la quasi totalità assoggettata a contrattazione o comunque legata ad una valutazione a posteriori dei risultati, come per esempio la produttività, trova invece imputazione a specifici capitoli del trattamento accessorio come riportati nella Determina n. 29 del 28.12.2010 dell'Ufficio Personale con la quale sono stati impegnati i sottoelencati importi, poi diminuiti con Delibera di Giunta Comunale n. 51/2011 in sede di costituzione del Fondo salario accessorio per l'anno 2010, rettifica resasi necessaria per consentire il rispetto dei parametri di spesa del personale previsti dalla citata Legge n. 296/2006:
 - € 31.250,00 Cap. 2162.00 Intervento 1.01.08.01 "Trattamento economico accessorio" (imp. 713/2010)
 - € 7.910,00 Cap. 2162.10 Intervento 1.01.08.01 "Oneri c/Ente su Trattamento economico accessorio" (imp. 714/2010)
 - € 2.660,00 Cap. 2163.00 Intervento 1.01.08.07 "IRAP su Trattamento economico accessorio" (imp. 715/2010)

oltre agli impegni specificatamente assunti per gli incarichi conferiti a dipendenti di altri Enti ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311

- € 1.020,00 Cap. 1181.00 Intervento 1.01.04.01 per la quota di trattamento accessorio (imp. 121/2010)
- € 250,00 Cap. 1182.00 Intervento 1.01.04.01 per gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune" (imp. 122/2010)
- € 90,00 Cap. 1182.10 Intervento 1.01.04.07 per l'Irap a carico del Comune (imp. 123/2010)

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di legge tendenti al contenimento della spesa di personale nel prospetto che segue vengono riassunte le quote di retribuzione destinate al salario accessorio dei dipendenti negli anni 2007 / 2010 dove si evidenzia una più o meno costante riduzione delle risorse rese disponibili, operata principalmente sulle somme previste ai sensi dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999:

	Fondo salario accessorio				
	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	
Totale generale	€ 85.790,42	€ 84.898,34	€ 91.312,62	€ 82.469,12	
Art. 15, comma 1, lett. k) (recupero evasione I.C.I., progettazione interna, rilevazioni statistiche ISTAT liquidazione delle spese nel processo tributario)	I.C.I.	-€ 1.504,00	-€ 2.000,00	-€ 810,00	-€ 2.250,00
	PROGETTAZIONE INTERNA	-€ 3.721,67	-€ 6.670,00	-€ 10.020,00	-€ 8.380,00
<u>A DESTINAZIONE VINCOLATA</u>	Adempimenti D.Lgs. 30/2007 (SERVIZI DEMOGRAFICI)		-€ 359,09	-€ 115,71	
Totale	€ 80.564,75	€ 75.869,25	€ 80.366,91	€ 71.839,12	
al netto delle quote di salario accessorio che per la loro natura non devono essere comutate nelle "spese di personale" ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 riportato in premessa			-5,828%	-0,246%	-10,831%
		rispetto al Fondo dell'anno 2007	rispetto al Fondo dell'anno 2007	rispetto al Fondo dell'anno 2007	

Nelle contrattazioni decentrate degli ultimi anni le scelte dell'Amministrazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e la R.S.U., sono state rivolte a riconoscere ai dipendenti compensi di natura accessoria legati alla qualità delle prestazioni rese, al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione e all'assunzione di specifiche responsabilità. Nel contratto decentrato per l'anno 2010 non è stato previsto alcun aumento della retribuzione fissa dei dipendenti.

La presente relazione è allegata all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto per l'anno 2010 costituendo parte integrante dello stesso, viene con esso trasmessa insieme ai relativi pareri del Nucleo di Valutazione e del Revisore dei conti e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.



Il Segretario Comunale / Direttore Generale
Responsabile di Servizio
del Settore I "Direzione generale e Controllo"
(Dott. Giuseppe Capodici)

Canneto sull'Oglio, li 28 novembre 2011

Prospetto riepilogativo di quantificazione e utilizzo delle risorse per l'anno 2010

	Descrizione della fonte del finanziamento	Entità del finanziamento (risorse stabili) Euro	Finanziamenti anno 2010	Entità in Euro (prevista nel C.C.D.I.)
CCNL 01.04.1999	Art. 14, comma 4 (riduzione del 3% del fondo per lav. straordin. pagato nel 1999)	74,36	Progressioni orizzontali	18.531,23
	Art. 15, comma 1, lett. a) (fondo 1998)	23.104,05	Indennità di comparto (anno 2010)	10.041,08
	Art. 15, comma 1, lett. g) (finanziamento L.E.D. 1998)	4.303,64	Indennità Personale Educativo Asili nido (Art. 31 comma 7 CCNL 14/09/2000)	1.859,40
	Art. 15, comma 1, lett. j) (0,52% monte salari 1997)	2.617,01	Indennità Personale Educativo Asili nido (Art. 6 CCNL 05/10/2001)	1.022,76
CCNL 05.10.2001	Art. 4, comma 1 (1,1% monte salari 1999)	5.881,13	Indennità di rischio (Art. 17 comma 2 lett. D - CCNL 01/04/1999)	2.160,00
	Art. 4, comma 2 (R.I.A. personale cessato da 01/01/00 - escluso A.T.A. e personale in mobilità c/contributo statale)	5.933,98	Attività prestata in giorno festivo (Art. 17 comma 2 lett. D - CCNL 01/04/1999)	300,00
CCNL 22.01.2004	Art. 32, comma 1 (0,62% monte salari 2001)	3.197,09	Turnazione Insegnanti Asilo (Art. 22 - CCNL 14/09/2000)	5.300,00
	Art. 32, comma 2 (0,50% monte salari 2001 per enti con spesa di person. inferiore al 39% delle entrate correnti) increm. confermato da dichiaraz. congiunta n.1 del CCNL 09.05.2006	2.578,30	Disagio (Art. 17 comma 2 lett. E - CCNL 01/04/1999)	1.440,00
	Art. 32, comma 7 (0,20% monte salari 2001 per enti c/spesa di pers.le inferiore al 39% delle entrate correnti e destinato al finanziam. delle alte professionalità). Ved.dichiaraz. a verbale del CCNL 22.01.2004 e dichiaraz. congiunta n.1 del CCNL 09.05.2006	0	Maneggio valori (Art. 17 comma 2 lett. D - CCNL 01/04/1999)	1.200,00
CCNL 09.05.2006	Art. 4, comma 1 (0,50% monte salari 2003 per enti con spesa di personale inferiore al 39% delle entrate correnti, a valere per l'anno 2006)	2.502,67	Indennità di Responsabilità (Art. 17 comma 2 lett. F - CCNL 01/04/1999) (%)	5.000,00
CCNL 11.04.2008	Art. 8, comma 2 (0,60% monte salari 2005 per enti con spesa di personale inferiore al 39% delle entrate correnti, a valere per l'anno 2008)	2.974,12	Compensi per produttività (Art. 17 comma 2 lett. A - CCNL 01/04/1999)	5.375,39
	Personale A.T.A. (in coerenza con la disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. l) riduzione della quota di salario accessorio destinata al personale trasferito al Ministero d/Pubblica Istruzione)	- 854,74		
	Nuova posizione organizzativa (attuata con decreto sindacale n. 4 del 18/11/2010 e con decorrenza 01/12/2010 - riduzione pari alla quota di salario accessorio del dipendente finanziata nel triennio precedente 2007/2009 con risorse stabili (1/12^ della media annua)	- 81,75		
	TOTALE	52.229,86		52.229,86

	Descrizione della fonte del finanziamento	Entità del finanziamento (risorse variabili) Euro	Finanziamenti anno 2010	Entità in Euro (prevista nel C.C.D.I.)
CCNL 01.04.1999	Art. 15, comma 1, lett. k) (recupero evasione I.C.I., progettazione interna, rilevazioni statistiche ISTAT) e CCNL 05/10/2001 Art. 4, comma 3 (compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario) A DESTINAZIONE VINCOLATA	I.C.I. 2.250,00 PROGETT. INTERNA 8.380,00	Compensi per specifiche attività e prestazioni (Art. 17 comma 2 lett. G - CCNL 01/04/1999)	I.C.I. 2.250,00 PROGETT. INTERNA 8.380,00
	Art. 15, comma 2 (importo massimo dell'1,2% monte salari 1997)	6.039,26	Compensi per produttività (Art. 17 comma 2 lett. A - CCNL 01/04/1999)	6.039,26
	Art. 15, comma 5 (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione) A DESTINAZIONE VINCOLATA	13.570,00	Compensi per progetti (Art. 17 comma 2 lett. A - CCNL 01/04/1999)	13.570,00
CCNL 31.07.2009	Art. 4, comma 2 (nel limite dell'1% del monte salari 2007 per enti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e con spesa di personale non superiore al 38% delle entrate correnti oppure nel limite dell'1,5% del monte salari 2007 per enti con spesa di personale non superiore al 31% delle entrate correnti, a valere per l'anno 2009)	0		
			Art. 71 Legge n. 133 del 06/08/2008 Risparmio derivante dalla mancata erogazione del trattamento accessorio durante i primi dieci giorni di malattia (somme non attribuite)	
	TOTALE	30.239,26		30.239,26
	TOTALE GENERALE	82.469,12		82.469,12